

DISCIPLINA FISCALE DELLE “CRIPTOATTIVITA”

La c.d. “Legge di Bilancio 2023” introduce una specifica disciplina tributaria per le c.d. “criptoattività” (quali Bitcoin, Ethereum, etc.)

Informativa n. 10/2023

Riferimenti normativi Legge n. 197 del 29/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”



La c.d. “Legge di Bilancio 2023” introduce per la prima volta nell’ordinamento tributario italiano una specifica disciplina con riferimento alle c.d. “criptoattività” definite *“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”*.

Un esempio di criptoattività sono le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, ecc.).

La disciplina fiscale introdotta, per la quale si attendono quantomai necessari chiarimenti, si differenzia a seconda che riguardi le persone fisiche private o i soggetti imprenditori.

Persone fisiche private

Per le persone fisiche/private viene stabilito che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR se superiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta; non risulta invece tassata la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Viene specificato che:

- le plusvalenze sono determinate quale differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle attività permutate e il costo o valore di acquisto delle stesse, documentato dal contribuente sulla base di “elementi certi e precisi” di non facile reperibilità; in caso di indeterminabilità dello stesso il costo sarà assunto pari a zero;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle “cripto-attività” sono determinati in base al corrispettivo percepito senza alcuna deduzione.

Le plusvalenze e gli altri redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%.

Per i redditi in esame i contribuenti possono optare per i regimi alternativi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Rivalutazione del valore delle “criptoattività” possedute all’1/01/2023

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per le “cripto-attività” possedute alla data dell’1/01/2023, i contribuenti hanno la facoltà di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato secondo il valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

È previsto il pagamento di un’imposta forfettaria sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14% applicata sul valore normale di “mercato”.

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% potrà avvenire anche mediante la compensazione con importi a credito nel modello F24, alternativamente:

- in un’unica soluzione entro il 30/06/2023;
- ratealmente a partire dal 30/06/2023, in un massimo di tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Indicazione nel quadro RW

Al fine di rendere noto, nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, la detenzione di “criptoattività” viene altresì stabilito che le “criptoattività” debbano essere segnalate nel quadro RW del modello redditi.

Soggetti imprenditori

Al fine di evitare oscillazioni di valore delle “criptoattività” detenute dalle imprese viene stabilito, in deroga ai criteri di valutazione generali, che non concorrono alla formazione del reddito IRPEF/IRES/IRAP i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle “cripto-attività” (così come per le operazioni in valuta) alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Bollo/IVAFE

Dall’1/01/2023 le “criptoattività” saranno soggette all’imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille.

È dovuta, dai soggetti residenti in Italia, un'imposta del 2 per mille (IVAFE) sul valore delle "criptoattività" se le stesse non sono assoggettate all'imposta di bollo. È l'ipotesi, ad esempio, della detenzione delle "criptoattività" tramite un intermediario non residente.

Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFE sulle "criptoattività".

Regolarizzazione delle "criptoattività"

La "Legge di Bilancio 2023" introduce una specifica disciplina per regolarizzare l'omessa indicazione nel quadro RW delle "criptoattività" detenute entro il 31/12/2021 nonché dei relativi redditi da essi ottenuti.

Il costo della regolarizzazione sarà così differenziato:

- se il contribuente ha unicamente omesso l'indicazione nel quadro RW ma non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, sarà sufficiente versare una sanzione dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato;
- se, invece, il contribuente non ha solamente omesso l'indicazione delle "criptoattività" nel quadro RW ma anche l'indicazione dei redditi nel periodo d'imposta, dovrà versare un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, e una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore a titolo di sanzioni e interessi, per sanare l'omessa indicazione nel quadro RW.

La regolarizzazione avverrà non solo con il pagamento delle suddette somme, ma dovrà essere accompagnata da un'apposita istanza le cui modalità e termini di presentazione saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate con apposito decreto.

La regolarizzazione avrà effetto "ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite".

Lo studio rimane a disposizione per tutti coloro che, possedendo delle "criptoattività", desiderano regolarizzare la propria posizione.

Cordiali saluti.